

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 10 marzo 2016

Nuova procedura per la presentazione delle dimissioni e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

A partire dal prossimo 12 marzo sarà attiva la nuova procedura di dimissioni del lavoratore e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Considerata la complessità della procedura, i lavoratori avranno la possibilità di rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati all'invio telematico (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di certificazione) che si curerà gli adempimenti previsti per la presentazione delle dimissioni. Si segnala che il lavoratore, secondo la nuova procedura, ha la possibilità di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla loro trasmissione.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12 del 4.3.2016, è intervenuto per fornire chiarimenti sul DM 15.12.2015, precisando le conseguenze del mancato rispetto delle formalità da parte del lavoratore per confermare le proprie dimissioni. Al riguardo, è stato precisato che il datore di lavoro può considerare valide solo le dimissioni presentate attraverso le nuove formalità telematiche. In mancanza di tali formalità, ovvero in caso di inerzia del lavoratore, il rapporto non può considerarsi cessato.

A partire dal 12.3.2015 le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere presentate attraverso le nuove modalità previste dal DM 15.12.2015. Le nuove disposizioni, attuative del D.Lgs. n. 151/2015, prevedono l'invio del modello con modalità esclusivamente telematiche.

Restano fuori dal campo di applicazione di tali disposizioni il lavoro domestico e le dimissioni (o le risoluzioni consensuali) disposte nelle

sedi conciliative, così come i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, del settore marittimo ed il recesso durante il periodo di prova. La mancata effettuazione della procedura produrrà l'inefficacia delle dimissioni/risoluzioni.

Secondo quanto chiarito dal Ministero con la circolare 12/2016, il lavoratore ha in ogni caso l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.

Il lavoratore per rassegnare dimissioni "efficaci" deve essere in possesso del codice personale I.N.P.S. ("PIN INPS") ovvero richiederlo all'Istituto. Tale codice permette di popolare automaticamente parte del modello (anagrafica), rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo.

Se invece preferisce l'assistenza di un soggetto abilitato, gli intermediari abilitati sono unicamente:

1. Patronati
2. Organizzazioni sindacali
3. Enti bilaterali
4. Commissioni di certificazione.

Cordiali saluti.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO